

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2236. Responsabilità del prestatore d'opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [\[c.c. 1176, 2104\]](#).